

Regolarizzazione delle violazioni formali

In breve

La L. 197/2022, commi 166-173 ha previsto una sanatoria degli errori e delle irregolarità formali commessi sino al 31 ottobre 2022.

In base all'art. 1, c. 166 della L. 197/2022, sono sanabili le "irregolarità, le infrazioni e l'inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive". Sono invece escluse dalla regolarizzazione le violazioni sostanziali ossia quelle violazioni che incidono sulla determinazione dell'imponibile, dell'imposta o sul pagamento del tributo.

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2023 sono state definite le modalità operative per la regolarizzazione

In dettaglio

II Violazioni definibili

A titolo esemplificativo sono definibili le seguenti violazioni considerate "formali":

- I l'invio tardivo delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici;
- I la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo;
- I la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito;
- I irregolarità o omissioni compiute dagli operatori

finanziari, ex articolo 10 D.Lgs. 471/1997;

- I l'irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, nel caso in cui la violazione non abbia prodotto effetti sull'imposta complessivamente dovuta;
- I l'omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche IVA solo quando l'imposta risulta assolta e non anche quando la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento dell'imposta;
- I l'omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat;
- I la presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli approvati, ovvero l'errata indicazione o l'incompletezza dei dati relativi al contribuente;

- I l'omessa restituzione dei questionari inviati dall'Agenzia o da altri soggetti autorizzati, ovvero la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere;
- I l'omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d'inizio, o variazione dell'attività di cui all'art. 35 del decreto del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero delle dichiarazioni di cui all'articolo 35-ter e all'articolo 74-quinquies dello stesso decreto;
- I l'erronea compilazione della dichiarazione d'intento che abbia determinato l'annullamento della dichiarazione precedentemente trasmessa invece della sua integrazione;
- I l'anticipazione di ricavi o la posticipazione di costi in violazione del principio di

competenza, sempre che la violazione non incida sull'imposta complessivamente dovuta nell'anno di riferimento;

- I la detrazione dell'IVA, erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta a causa di un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore, in assenza di frode;
- I l'irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l'inversione contabile, in assenza di frode solo quando l'imposta risulta, ancorché irregolarmente, assolta e non anche quando la violazione ne ha comportato il mancato pagamento;
- I l'omesso esercizio dell'opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto in conformità a quanto disposto dal DPR 10 novembre 1997, n. 442,

fatta salva l'ipotesi di omesso esercizio delle opzioni che devono essere comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del primo periodo di applicazione del regime opzionale sanabile mediante l'istituto della remissione in bonis;

- I la mancata iscrizione al VIES.

II Perfezionamento della sanatoria

- I La sanatoria si perfeziona con il versamento degli importi, pari a Euro 200,00 per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d'imposta, da eseguirsi in due rate di pari ammontare entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024 o in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2023.
- I Il versamento deve essere effettuato tramite il modello F24:
 - utilizzando il codice tributo TF44 - Regolarizzazione violazioni

formali da indicare nella sezione "Erario";

- indicando nel campo "anno di riferimento" il periodo d'imposta a cui si riferisce la violazione.
- I La sanatoria presuppone, in via generale, ai fini del suo perfezionamento, la rimozione della violazione entro il 31 marzo 2024.
- I È dunque necessario, a seconda delle ipotesi, effettuare l'adempimento omesso o rieseguire l'adempimento errato. Nessun adempimento è invece richiesto in caso, ad esempio, di invio tardivo delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici e di omessa presentazione delle liquidazioni periodiche IVA purché i dati siano confluiti nella dichiarazione IVA annuale.

Per rimanere in contatto con noi o per ricevere maggiori informazioni potete scrivere a studio@ctep.it

Il presente Tax Alert è destinato a fornire solo informazioni di carattere generale. Non costituisce una consulenza legale e/o fiscale, né pretende di essere esaustiva, pertanto, non può essere invocata come tale.